



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore Regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Borgo Vico 171 – 22100 Como- Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale è stata disciplinata, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS);

RICHIAMATO il proprio provvedimento del 4 agosto 2022, protocollo n. 3752, con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale delle graduatorie per le supplenze della provincia di Como, nonché il successivo provvedimento del 24 agosto 2022, protocollo n. 4010, con il quale, alla luce del rilevante numero di esclusioni, rettifiche di punteggi e correzioni di errori materiali intervenuti dopo la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di questa provincia, si è decisa la loro ripubblicazione sul sito di questo Ufficio scolastico territoriale;

VISTO, in particolare l'articolo 10, rubricato "Elenco aggiuntivo alle GPS", dell'ordinanza n. 112 del 2022, ai sensi del quale, *"nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. (...) I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 51 del 17 marzo 2023, recante disposizioni sulla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi;

VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2023, n. 74, che così dispone: *"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio*

1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”;

PRESO ATTO che, in virtù di quanto prevede il comma 16 dell’articolo 5 del sopra richiamato decreto-legge n. 44 del 2023, a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero *“non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 119 del 15 giugno 2023, recante disposizioni sulla procedura straordinaria attuativa dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ed in particolare l’articolo 4, commi 3, 4 e 5, che stabiliscono quanto segue: 1) l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto; 2) la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura; 3) la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse; 4) la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno; 5) la mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022;

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti aventi titolo attraverso la piattaforma *“POLIS – Istanze on Line”* entro il termine perentorio del 31 luglio 2023;

VISTE le disponibilità residue all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM;

DISPONE

1) L’approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2023, n. 74. Negli elenchi allegati è altresì indicata la sede assegnata. La presa di servizio è fissata per il 1° settembre 2023, salvo giustificato motivo. Ai Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione competono la stipula del contratto e l’effettuazione dei controlli previsti dall’ordinanza n. 112 del 2022;

2) Ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 119 del 15 giugno 2023: a) l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto; 2) la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura; 3) la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse; 4) la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno; 5) la mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO V

Marco BUSSETTI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Marco BUSSETTI

Referente: MQ

031.237232

mario.quaglia@istruzione.it